Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 218**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. **910**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la modifica dello art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 85 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. **911**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona.

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la modifica dello art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 88 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. **912**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

N. 912. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici vengono approvate le modifiche degli articoli 4, 9, 11, 13 e 21 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 87 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. **913**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

N. 913. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la modifica dello art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1968
Atti del governo, registro n. 222, *foglio n.* 86 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968, n. **914**.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile.

N. 914. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori, viene autorizzato ad acquistare dal comune di Ravenna e per il prezzo di L. 600.000, un appezzamento di terreno, della superficie di mq. 700, sito in « Casal Borsetti », distinto in mappa del comune di Ravenna - sezione S. Alberto, partita al rustico n. 1096, foglio 31, particella 58, per consentire la unificazione nello stesso ente della proprietà del terreno e del fabbricato, adibito a sede del locale circolo E.N.A.L., che insiste sul terreno in parola.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 69 — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1968.

Modifica delle circoscrizioni territoriali di alcuni uffici consolari in Grecia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 845, relativo all'istituzione del Consolato di I categoria in Atene-Pireo (Grecia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1964, n. 437, relativo all'istituzione del Consolato di II categoria in Patrasso (Grecia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1966, n. 520, relativo all'istituzione del Vice consolato di II categoria in Corfù (Grecia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1964, n. 1003, relativo all'istituzione del Vice consolato di II categoria in Rodi (Grecia);

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1966, n. 245, relativo all'istituzione dell'Agenzia consolare di II categoria in Heraklion (Grecia);

Decreta:

Le circoscrizioni territoriali dei sottoindicati uffici consolari in Grecia sono modificate come segue:

Consolato di I categoria in Atene-Pireo: provincie di Attica, Beozia, Eubea, Evritania, Focide, Ftiotide, Larissa, Kardisa, Magnesia, Triccala, Leucade, Zante,

Cefalonia, Cicladi, Argolide, Corinzia, Chio, Samo, Lassithi, Rethymno, Canea, Arta, Giannina, Prevesa e Thesprotia, Dodecaneso (ad eccezione dell'isola di Rodi) e Castelrosso;

Consolato di II categoria in Patrasso: le provincie di Etolia-Acarnania, Acaia, Arcadia, Elide, Laconia e Messina;

Vice consolato di II categoria in Corfù: l'isola di Corfù;

Vice consolato di II categoria in Rodi: l'isola di Rodi;

Agenzia consolare di II categoria in Heraklion: l'isola di Creta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1968
Registro n. 272, *foglio n.* 252

(7941)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1968.

Sostituzione di un membro della deputazione della borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata costituita la borsa merci di Torino;

Visto il decreto 16 gennaio 1968, relativo alla nomina dei componenti della deputazione di detta borsa merci per l'anno 1968;

Considerato che il dott. prof. Giuseppe Carone, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino e membro effettivo di detta deputazione, è stato trasferito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Primiano Lasorsa, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, è nominato membro effettivo della deputazione della borsa merci di Torino per l'anno 1968, in sostituzione del dott. prof. Giuseppe Carone, trasferito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7819)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Siesmo-Gelit 2 »

L'esplosivo da mina denominato « Siesmo-Gelit 2 » fabbricato dalla ditta Dynamit Nobel di Troisdorf (Repubblica federale tedesca), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione di impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8021)

Riconoscimento di cartucce pirotecniche

Le cartucce denominate « Cartuccia pirotecnica per pistola tipo Very da un pollice a pioggia di stelle colorate tito Camocini » e « Cartuccia pirotecnica per pistola tipo Very da un pollice e 0,57 pollice a pioggia di stesse colorate tipo Comacini » fabbricate dalla S. a. s. Camocini e C. nel proprio stabilimento di Como, sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8023)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Gerardo dei Tintori » del circolo di Monza ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica presso la propria scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.13.II.49/12.1367, in data 29 gennaio 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Gerardo dei Tintori » del circolo di Monza è autorizzata ad istituire, presso la propria scuola convitto professionale per infermiere, un corso di specializzazione in assistenza pediatrica.

(8018)

Autorizzazione alla scuola convitto professionale per infermiere « Edoardo e Virginia Agnelli » della C.R.I. di Roma ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive.

Con decreto n. 300.13.II.70/15.2.646 in data 3 giugno 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la scuola convitto per infermiere professionali « Edoardo e Virginia Agnelli » della C.R.I. di Roma viene autorizzata ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive ai sensi dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(8019)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Mario Malaguti, nato a Crevalcore (Bologna) il 16 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 10 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(7981)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 agosto 1968, il dott. Domenico Silvestri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, in sostituzione del dott. Giuseppe Di Stasio.

(7993)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Politeia », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 agosto 1968, l'avv. Antonio Avallone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Politeia », con sede in Napoli, in sostituzione del prof. Franco Luigi Granozio, che è deceduto.

(8036)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 243 D.P. — Data 2 gennaio 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Maresca Teresa ved. Gargiulo nata a Piano di Sorrento il 19 ottobre 1910 — Titoli del debito pubblico: nominativi 7 — Capitale L. 545.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 27 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,30	621,35	621,32	621,355	621,25	621,21	621,30	621,355	621,30	621,35
$ Can.	579,15	579,10	579,25	579,20	578,75	579,10	579,05	579,20	579,15	579,15
Fr. Sv.	144,39	144,41	144,43	144,42	144,30	144,35	144,40	144,42	144,39	144,40
Kr. D.	82,76	82,75	82,78	82,76	82,60	82,74	82,735	82,76	82,76	82,76
Kr. N.	87 —	87 —	87,01	86,99	87 —	87 —	86,995	86,99	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,45	120,45	120,46	120,415	120,20	120,40	120,42	120,415	120,45	120,45
Fol.	171,04	170,95	171 —	170,98	171,30	171,05	170,90	170,98	171,04	170,90
Fr. B.	12,40	12,397	12,4050	12,4015	12,40	12,40	12,397	12,4015	12,40	12,404
Franco francese	124,92	124,92	124,94	124,94	124,80	124,95	124,90	124,94	124,92	124,92
Lst.	1483,80	1483,85	1484 —	1483,90	1483 —	1483,80	1483,80	1483,90	1483,80	1484 —
Dm. occ.	154,53	154,87	155 —	154,15	154,45	154,50	155,02	154,15	154,53	154,60
Scell. Austr.	24,07	24,08	24,08	24,075	24 —	24,10	24,075	24,075	24,07	24,07
Escudo Port.	21,71	21,71	21,75	21,68	21,70	21,70	21,70	21,68	21,71	21,71
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,94	8,9230	8,90	8,92	8,925	8,9230	8,92	8,92

Media dei titoli del 27 agosto 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	111,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,925
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,327
1 Dollaro canadese	579,125
1 Franco svizzero	144,41
1 Corona danese	82,747
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	120,417
1 Fiorino olandese	170,94
1 Franco belga	12,399
1 Franco francese	124,92
1 Lira sterlina	1483,85
1 Marco germanico	154,085
1 Scellino austriaco	24,075
1 Escudo Port.	21,69
1 Peseta Sp.	8,924

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1967 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	150.546.075
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	189.734.950.418
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	»	69.876.253.327
4. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	44.772.204.777
5. Titoli — di pertinenza della gestione propria	»	781.278.068.119
5. Titoli — di pertinenza del Fondo di riserva	»	42.115.360.600
6. Partecipazioni	»	27.165.860.000
7. Valore capitale di annualità scontate		1.162.302.441
8. Prestiti — con fondi propri	»	5.002.412.929.712
8. Prestiti — con fondi dei cc/cc postali	«	479.541.038.224
9. Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	»	4.893.894.130
10. Debitori — per rate di ammortamento	»	30.869.283.665
10. Debitori — per contributi dello Stato	»	8.154.657.863
10. Debitori — vari	»	1.646.007.746
11. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	»	2.328.325.789
12. Ratei attivi	»	23.713.347.631
13. Ordini di riscossione da introitare	»	87.916.563.732
14. Immobili (palazzo sede della Direzione generale)	»	1
15. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	L.	6.797.731.594.251
16. Partecipazioni al capitale di altri Enti da versare	»	34.916.840.000
17. Titoli in deposito — presso l'Amministrazione centrale	«	34.062.384.649
17. Titoli in deposito — presso gli uffici provinciali	»	85.079.244.421
18. Titoli di Enti correntisti in gestione	»	13.786.397.900
19. Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	»	16.488.944.045
Totale	L.	6.982.065.405.266

PASSIVO

Voce		Importo
1. Mutui da somministrare — con i fondi propri	L.	991.597.874.477
1. Mutui da somministrare — con i fondi dei cc/cc postali	»	8.570.000.000
2. Depositi in numerario	»	88.043.539.609
3. Conti correnti — con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	845.147.590.925
3. Conti correnti — con Enti vari	»	229.158.278.694
4. Contabilità speciali — conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	4.412.658.008.887
4. Contabilità speciali — conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	814.332.316
5. Creditori — per imposta di ricchezza mobile e addizionale	»	6.892.119.150
5. Creditori — vari	»	32.873.055.973
6. Mandati inestinti	»	70.004.242.235
	L.	6.685.759.042.266
7. Utili dell'esercizio da ripartire	»	59.317.973.434
8. Fondi di riserva	»	52.654.578.551
	L.	6.797.731.594.251
9. Enti diversi per partecipazioni da versare	»	34.916.840.000
10. Depositanti titoli	»	119.141.629.070
11. Enti correntisti per titoli in gestione	»	13.786.397.900
12. Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	»	16.488.944.045
Totale	L.	6.982.065.405.266

Situazione al 31 dicembre 1967 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

Voce		Importo
1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	L.	32.275.217.018
2. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	4.412.658.008.887
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	308.276.292
4. Titoli di rendita del Fondo di riserva	»	14.340.790.267
5. Ratei attivi	»	412.231.540
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
Totale	L.	4.460.000.227.331

PASSIVO

1. Depositanti — per depositi a risparmio — nominativi	L.	927.969.766.159
— al portatore	»	79.291.991.066
— per depositi giudiziari	»	25.439.455.948
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	3.325.304.167.583
3. Creditori — per spese d'amministrazione	»	3.028.454.405
— per imposta di R. M. e addizionale	»	7.608.642.433
— vari	»	25.260
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
	L.	4.389.919.260.149
5. Utile dell'esercizio da ripartire	»	54.781.366.255
6. Fondi di riserva	»	15.299.600.927
TOTALE	L.	4.460.000.227.331

Situazione al 31 dicembre 1967 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
TOTALE	L.	8.187.147

PASSIVO

1. Annualità d'affrancanzioni	L.	5.557.704
2. Depositi d'affrancazione	»	211.712
3. Creditori — per interessi	»	1.887.015
— vari	»	10.786
4. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	519.930
TOTALE	L.	8.187.147

Situazione al 31 dicembre 1967 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4,50%	L.	207.298.656
2. Cassa depositi e prestiti — c/c fruttifero	»	7.000.000
— c/c infruttifero	»	8.469.486
3. Titoli di proprietà	»	102.284.373
4. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	2.697.370
5. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	»	1
TOTALE	L.	327.749.886

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione - conto capitale ordinarie 4,50%	L.	207.300.000
2. Portatori di titoli - conto capitale estratto su:		
— cartelle 3,75%	»	1.389.000
— cartelle ordinarie 3,75% « Città di Roma »	»	1.428.000
— cartelle ordinarie 4,50%	»	5.655.000
3. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su:		
— cartelle 3,75%	»	380
— cartelle ordinarie 3,75% « Città di Roma »	»	17.885
— cartelle ordinarie 4,50%	»	4.839.640
4. Creditori — Per spese d'amministrazione	»	7.901.261
— vari	»	392.670
5. Fondo di riserva	»	98.826.050
TOTALE	L.	327.749.886

Situazione al 31 dicembre 1967 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	8.766.598.864
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	181.405.250
3. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	5.806.396
TOTALE	L.	8.953.810.510

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	8.953.810.510
TOTALE	L.	8.953.810.510

Situazione al 31 dicembre 1967 degli Istituti di previdenza ferroviaria

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio pensioni	L.	626.586.801
2. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	»	33.109.388
3. Titoli di proprietà	»	439.957.721
4. Debitori per interessi sui titoli	»	11.589.625
5. Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	»	190.673.055
6. Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio	»	550.000.000
7. Disavanzo patrimoniale	»	14.606.256.655
Fondi speciali:		
8. Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	»	133.880.175
9. Titoli di proprietà	»	1.541.885.275
10. Debitori per interessi sui titoli	»	13.440.855
11. Mutui alla gestione case economiche ferrovieri	»	5.722.285
TOTALE	L.	18.153.101.835

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1. Debito verso il Tesoro per pensioni	L.	16.458.173.245
Fondi speciali:		
2. Debito verso il Tesoro per pensioni	»	30.770.800
3. Patrimonio netto	»	1.664.157.790
TOTALE	L.	18.153.101.835

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
DE FLORA

IL DIRETTORE GENERALE
CACCIA

(7582)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) la signora Carlotta Aloisi è confermata presidente della cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone);

2) il sig. Paolo D'Agostini è confermato presidente della cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone);

3) il sig Ludovico Rossi è confermato presidente della cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1968

Il Governatore: CARLI

(8027)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;
Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra.

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

4) Il limite massimo di età è prorogato sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) Il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, numero 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 6, nella quale intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su di un argomento di chimica generale;

2) Tema su di un argomento di chimica bromatologica e di tecnologia alimentare, con particolare riguardo alle tecniche analitiche;

3) Tema su di un argomento di chimica farmaceutica con particolare riguardo alle tecniche analitiche.

B) *Prove pratiche*:

1) Analisi chimica qualitativa: ricerca dei cationi e degli anioni in un miscuglio; il numero complessivo dei cationi e degli anioni non deve essere superiore a dodici nè inferiore a dieci. Sono escluse le terre rare.

2) Analisi chimica quantitativa: dosaggio di due componenti di una miscela di sali inorganici.

C) *Prova orale*:

Cultura nei campi della chimica indicati per le prove scritte e per le prove pratiche;

Legislazione sanitaria italiana relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle sostanze alimentari, delle bevande e dei medicamenti; la farmacopea ufficiale;

Lettura e traduzione all'impronta di un brano di chimica analitica da una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, tedesco. Conversazione sul brano letto.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della

guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invaldi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dl prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somilia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà prestare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1968
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 113

(6814)

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ed in particolare l'art. 9 ultimo comma;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 10 Sanità, foglio n. 161, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale veniva indetto un ulteriore concorso a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dello Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo in questione è attualmente libero un posto, e che altri tre si renderanno disponibili il 1° maggio 1968 in dipendenza di collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età;

Visto l'art. 3, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà ivi prevista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova (ex coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dello Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) compimento degli studi elementari (5ª elementare);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 o 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio ordinamento carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la prova di idoneità tecnica nella quale intendono sostenere l'esame da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 5;

10) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione, del pari non saranno valutati i titoli già prodotti all'Istituto superiore di sanità, o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova di idoneità tecnica verterà su una delle seguenti prove, a scelta del candidato:

1) riconoscimento ed uso di apparecchi fotografici e cinematografici,

ovvero

2) uso delle seguenti macchine utensili: trapani, torni, fresatrici, pialle e dentatrici,

ovvero

3) uso di macchine per eseguire avvolgimenti elettrici (bobinatrici).

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nella prova pratica di scrittura e in quella di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per lo svolgimento di tali prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati ammessi alla prova prativa di scrittura sotto dettato sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art. 5 dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito i documenti prescritti, rilasciati a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385. e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territorio delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952 n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base al quale è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune diresidenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato da sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello rilasciato dalla direzione delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciati dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a com-

provare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni per l'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 6 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 24.

(7337)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'edificio sede delle facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia della Università degli studi di Macerata.

Art. 1.

L'Università degli studi di Macerata, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per l'ideazione e la esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate all'abbellimento dell'edificio sede della facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia.

Descrizione delle opere

Opera 1, n. 2 bassorilievi in bronzo di forma circolare, uno ispirantesi alla storia dello studio maceratese e dei suoi stemmi, uno alla vita del pensiero e della scienza. Essi del diametro di circa m. 1,00, dovranno essere montati negli appositi alloggiamenti creati nella parte a rivestimento ligneo sul fondo del nuovo androne, L. 2.700.000.

Opera 2, n. 1 elemento scultoreo in metallo variamente trattato da inserirsi nella aiola del patio dell'edificio. Questo elemento trattato figurativamente entrerà a far parte della composizione architettonica dell'insieme. Esso sarà delle dimensioni di circa m. 2,00 di altezza da porsi su una base circolare del diametro di circa m. 1,00, L. 2.000.000.

Art. 2.

Modalità di concorso

Ogni artista o gruppo di artisti potrà concorrere per una o tutte e due le opere e, per ciascuna di esse, dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala 1 : 5;

b) un particolare al vero da cui risulti la tecnica che intende seguire;

c) un campionario del materiale o dei materiali che propone di impiegare;

d) una esauriente relazione illustrativa dell'opera, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzano ed alle modalità previste per il collocamento in sito;

e) una dichiarazione su carta bollata da L. 400 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

f) certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo.

Gli elaborati e i documenti prescritti dovranno pervenire alla Università degli studi di Macerata a cura, spese ed a rischio dei concorrenti entro 120 giorni naturali consecutivi a quello della data del presente bando di concorso.

Tutti gli elaborati, le relazioni e gli schizzi presentati al concorso dovranno essere contrassegnati da un motto ed accompagnati da una busta sopra la quale dovrà essere ripetuto il motto e riportata la dicitura: « Concorso ideazione opere d'arte destinate all'edificio sede delle facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia della Università di Macerata » e la indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine delle opere cui essi si riferiscono.

All'interno della busta, debitamente chiusa, dovranno essere acclusi il certificato di cittadinanza italiana del concorrente, un foglio sul quale dovrà essere ripetuto il motto e segnato il nome, cognome e domicilio del concorrente stesso e la sua dichiarazione esplicita di accettare tutte le condizioni del presente bando e, particolarmente, quelle indicate in via tassativa all'art. 6 del medesimo, delle quali il concorrente deve fare espressa accettazione.

Qualora per una stessa opera concorrano collegialmente più artisti, la busta sigillata dovrà contenere per tutti i concorrenti la documentazione suindicata, nonchè un atto legale con la designazione dell'artista capo-gruppo per gli eventuali rapporti con l'Università.

L'inosservanza di una qualsiasi delle precedenti prescrizioni e il verificarsi di un qualsiasi fatto, detto o scritto, che possa essere ritenuto come violazione dell'anonimo, saranno causa di esclusione dal concorso.

L'Università degli studi di Macerata porrà ogni cura per la conservazione dei bozzetti presentati, ma non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che gli stessi potessero subire.

Art. 3.

Commissione giudicatrice e giudizio

La commissione giudicatrice del concorso sarà formata secondo le norme della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237. I criteri della scelta saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici ed artistici dei singoli bozzetti e delle opere.

Nel caso che il giudizio di preferenza dato dalla commissione non sia assoluto, ma subordinato a modifiche non sostanziali, l'artista concorrente esecutore del bozzetto riconosciuto più conveniente nel complesso delle sue caratteristiche, sarà invitato a trattare per le occorrenti correzioni La modificata rappresentazione artistica, in questo caso, non potrà dare luogo a richiesta di compensi speciali.

Il giudizio della commissione sui bozzetti è definitivo e insindacabile.

La graduatoria del concorso sarà approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università.

Il risultato del concorso sarà comunicato ai concorrenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e gli artisti non vincitori dovranno ritirare i propri bozzetti entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Scaduto tale termine l'Università degli studi di Macerata si riterrà esonerata dall'obbligo della conservazione dei predetti bozzetti.

Il concorrente vincitore del concorso dovrà presentarsi a pena di decadenza, a sottoscrivere il contratto di opera con la Università entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della detta raccomandata.

L'Università si riserva la facoltà di non aggiudicare il concorso se il concorso stesso non desse, a giudizio della commissione, il voluto risultato qualitativo.

Art. 4.

Realizzazione delle opere

La realizzazione e la consegna delle opere finite in ogni loro parte dovranno essere fatte entro 150 giorni decorrenti dalla data del contratto, le cui spese saranno anticipate dalla amministrazione universitaria e trattenute sul pagamento del compenso dovuto agli artisti vincitori dei bozzetti.

Art. 5.

Compenso

La somma massima disponibile per la creazione ed esecuzione delle opere oggetto del presente concorso è di L. 4.700.000.

Tale somma è comprensiva sia del compenso dovuto per la creazione delle opere sia di tutte le spese inerenti alla esecuzione e provvista di materiali e mezzi di opera, nonchè di tutti gli eventuali oneri fiscali e di natura diversa inerenti agli stessi senza rivalsa sui pagamenti.

Il pagamento di dette opere avverrà dopo regolare collaudo e nulla osta della competente soprintendenza alle gallerie.

Sull'importo globale previsto sarà trattenuto il 2% a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Art. 6.

Clausole da accettarsi espressamente dal concorrente

A) Nel caso che il giudizio di preferenza dato dalla commissione non sia assoluto, ma subordinato a modifiche non sostanziali, l'artista concorrente, esecutore del bozzetto riconosciuto più conveniente nel complesso delle sue caratteristiche, sarà invitato a trattare per le occorrenti correzioni.

La modificata rappresentazione artistica, in questo caso, non potrà dar luogo a richiesta di compensi speciali.

B) Il giudizio della commissione è definitivo ed insindacabile.

C) Il risultato del concorso sarà comunicato ai partecipanti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e gli artisti non vincitori dovranno ritirare i propri bozzetti entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Scaduto tale termine, l'Università di Macerata si riterrà esonerata dall'obbligo della conservazione dei predetti bozzetti.

D) Il concorrente vincitore del concorso dovrà presentarsi, a pena di decadenza, a sottoscrivere il contratto di opera con la università entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della predetta raccomandata.

E) L'università si riserva la facoltà di non aggiudicare il concorso, se il concorso stesso non desse, a giudizio della commissione, il voluto risultato qualitativo.

F) La somma massima disponibile per la creazione e l'esecuzione delle opere oggetto del presente concorso è di L. 4.700.000. Tale somma è comprensiva sia del compenso dovuto per la creazione delle opere, sia di tutte le spese inerenti alla esecuzione e provvista di materiali e mezzi d'opera, nonchè di tutti gli eventuali oneri fiscali di natura diversa inerenti agli stessi.

G) Il pagamento di detto compenso avverrà dopo regolare collaudo e nulla osta della competente soprintendenza alle gallerie.

H) Sull'importo globale previsto verrà trattenuto il 2% a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Le sopraelencate clausole dovranno essere espressamente accettate una per una dal concorrente con la sua dichiarazione, in conformità di quanto prescritto nelle norme di cui all'art. 2, Modalità di concorso, e da inserirsi nella busta menzionata nel titolo in parola.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, addì 5 agosto 1968

Il rettore: VALENTE SIMI.

(8038)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di assistente commerciale in prova.

Nel Foglio di comunicazioni n. 6 del giugno 1968 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali, bandito con decreto ministeriale del 15 giugno 1967, n. 1197.

(8028)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.